



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 54 del 26/03/2019

**OGGETTO: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019.**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **18:50** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti all'appello iniziale i Signori:

|                     |              |          |
|---------------------|--------------|----------|
| CAVALLARO EMANUELE  | Sindaco      | Presente |
| MASSARI FEDERICO    | Vice Sindaco | Presente |
| BONI RITA           | Assessore    | Presente |
| LUSVARDI ELENA      | Assessore    | Presente |
| MURRONE GIAN FRANCO | Assessore    | Presente |

Assiste il Segretario AMORINI CATERINA che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sindaco CAVALLARO EMANUELE, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**Oggetto:** TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019.

## LA GIUNTA COMUNALE

RILEVATA la propria competenza ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

RICHIAMATO l'art. 1 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, e in particolare:

- il comma 639, che ha istituito l'Imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'Imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi, che si articola nella Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e nella Tassa sui rifiuti (TARI);
- i commi da 641 a 668, che nell'ambito della disciplina della IUC istituiscono e disciplinano la TARI;
- il comma 682 che dispone che il Comune, con regolamento da adottare ai sensi dell'art.52 del D. Lgs.n.446/97, determina la disciplina per l'applicazione della IUC, quindi anche la componente della TARI;
- il comma 691, secondo cui i Comuni possono affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della TARI, in deroga all'articolo 52 del D.Lgs. n. 446/1997 e fino alla scadenza del relativo contratto, ai soggetti ai quali, alla data del 31 dicembre 2013, risultava affidato il servizio di gestione dei rifiuti o di accertamento e riscossione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES) di cui all'articolo 14 del D.L. 201/2011;

VISTO il D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 "Regolamento recante norme per l'elaborazione del metodo normalizzato per definire la tariffa del servizio di gestione del ciclo dei rifiuti urbani";

PREMESSO CHE:

- l'art 1, comma 650, della Legge n. 147 del 2013 sopra citata, stabilisce che la TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare coincidente con un'autonoma obbligazione tributaria;
- l'art.1, comma 651, della Legge n.147 sopra citata dispone, per la commisurazione della Tariffa, l'applicazione dei criteri di cui al DPR n.158/1999;
- l'art 1, comma 654, della Legge n. 147 del 2013, dispone che con la TARI deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio;
- l'art. 1, comma 683, della Legge n. 147 del 2013, prevede che il Consiglio Comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del Bilancio di previsione, in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio Comunale o da altra Autorità competente a norma delle Leggi vigenti in materia;
- il Consiglio di Stato, con pronuncia della Sezione VI il 4.12.2012 n. 6208, ha enunciato il principio secondo cui il Comune gode di ampi spazi di discrezionalità nella scelta dei coefficienti, e che tale criterio consente effettivamente di configurare il sistema delle categorie di utenza in modo aderente alle caratteristiche del territorio di riferimento, sempre nel rispetto del principio "chi inquina paga";

RICHIAMATO l'art.1, comma 668, della sopra citata legge n.147/2013 che recita: " *i Comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al*



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

*servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'art.52 del Decreto legislativo n.446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva in luogo della TARI. Il Comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n.158. La Tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.”;*

PRESO ATTO che il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 “Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati ha indicato i requisiti minimi per l'applicazione della Tariffa corrispettiva mediante sistemi di misurazione puntuale per il solo rifiuto indifferenziato;

DATO ATTO che:

- con Deliberazione della Giunta comunale n.158 del 16/10/2018 sono state date indicazioni in merito all'introduzione su tutto il territorio comunale a decorrere dal 1 gennaio 2019 del sistema di misurazione puntuale e di tariffazione corrispettiva del rifiuto conferito sia per i rilevanti benefici di carattere ambientale, sia per l'effettivo vantaggio economico per i cittadini che avranno un comportamento virtuoso nel conferire i propri rifiuti al sistema pubblico di raccolta;
- nel rispetto dei criteri indicati dal sopracitato Decreto del Ministero dell'ambiente 20 aprile 2017, in accordo con il soggetto gestore del Servizio Rifiuti IREN AMBIENTE s.p.a. il sistema di tariffazione puntuale corrispettivo introdotto prevede una modalità indiretta di rilevamento del rifiuto indifferenziato attuato attraverso la registrazione del numero dei conferimenti del rifiuto secco;
- con deliberazione del Consiglio comunale n.47 del 21 dicembre 2018 il Comune di Rubiera ha istituito con efficacia dal 1 gennaio 2019 la Tariffa corrispettiva puntuale, ai sensi del comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013, che non costituisce entrata di natura tributaria, in luogo della Tassa sui rifiuti TARI ed ha approvato il Regolamento per l'istituzione e l'applicazione della Tariffa Rifiuti corrispettiva in sostituzione della componente TARI del precedente Regolamento;

RICHIAMATO l'art. 1, c. 26, della L. n. 208/2015, come modificato dall'art.1, c. 37, della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio anno 2018), che prevede che al fine di contenere il livello complessivo della pressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, per l'anno 2018 è sospesa l'efficacia delle Leggi Regionali e delle Deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cui prevedono aumenti dei Tributi e delle Addizionali attribuiti alle Regioni e agli Enti Locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015 e che la sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147;

PRESO ATTO che la Legge 30 dicembre 2018, n.145 (Legge di Bilancio per l'anno 2019) non ha previsto alcuna proroga del blocco degli aumenti delle aliquote dei tributi e delle addizionali delle imposte comunali;

CONSIDERATO CHE la Provincia di Reggio Emilia con Decreto del Presidente n. 13 del 24/01/2019, ha confermato per l'esercizio finanziario 2019, l'aliquota del tributo per l'esercizio



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs 30.12.1992 n. 504, nella misura del 5%;

RICHIAMATO l'art. 7 della Legge Regionale n. 23/2011 istitutiva di ATERSIR (Agenzia territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) alla quale partecipano obbligatoriamente tutti i comuni e le province della Regione, per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani;

DATO ATTO che la Legge Regionale suddetta attribuisce al Consiglio d'Ambito la competenza di definire ed approvare i costi totali del servizio di gestione rifiuti, nonché di approvarne i Piani economico-finanziari, e che, al fine dell'approvazione dei Piani economico-finanziari da parte del Consiglio d'Ambito, è prevista l'espressione di un parere da parte di ciascun consiglio locale competente per territorio;

RICHIAMATE:

- la deliberazione n. 2/2019 del Consiglio Locale Atersir di Reggio Emilia del 23 gennaio 2019 rubricata: "Piani Finanziari del Servizio rifiuti urbani anno 2019-consultazione ai sensi dell'art.7, comma 5, lett.c) della Legge Regionale n. 23/2011 Bacino IREN Ambiente S.p.A.";
- la deliberazione n. 2/2019 del Consiglio d'Ambito Atersir del 23 gennaio 2019 avente per oggetto "Servizio gestione Rifiuti. Approvazione del Piano Economico Finanziario anno 2019 del territorio provinciale di Reggio Emilia-Bacino IREN Ambiente S.p.A., ai sensi dell'art. 7, c. 5, lettere b) e c) della Legge Regionale n. 23/2011";

CONSIDERATO che la presa d'atto di tale approvazione da parte del Consiglio Comunale è presupposto essenziale per la successiva approvazione delle tariffe in conformità al Piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità competente, e che, a norma di legge, l'entrata tributaria o corrispettiva deve coprire il costo integrale del servizio di raccolta dei rifiuti;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio comunale n. 10 approvata in data 6 marzo 2019 avente ad oggetto "Tariffa Rifiuti corrispettiva – Affidamento della gestione della Tariffa corrispettiva ad IREN AMBIENTE Spa e contestuale approvazione del relativo disciplinare";

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio comunale n. 11 approvata in data 6 marzo 2019, con cui è stato approvato il Piano Finanziario TARIFFA CORRISPETTIVA 2019 presentato dal Soggetto Gestore IREN AMBIENTE Spa;

CONSIDERATO che il citato Piano finanziario presentato dall'ente gestore IREN AMBIENTE s.p.a., approvato da ATERSIR (Agenzia Territoriale dell'Emilia Romagna per i servizi idrici e rifiuti) presenta un totale complessivo dei costi del servizio pari ad € 2.254.440,12, al netto di IVA al 10%;

RICHIAMATI:

- l'art.3, comma 2, del DPR n.158/1999 in base al quale la Tariffa è composta da una parte fissa determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, e da una parte variabile rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi del servizio; in particolare, La Tariffa puntuale corrispettiva sarà composta da una quota fissa, da una quota variabile non misurata che sarà ridotta per tutte le utenze di una percentuale legata alla



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito, e da una quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti calcolata sul costo variabile del rifiuto indifferenziato. La predetta quota variabile misurata prevede un valore minimo determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse, per cui l'addebito effettivo diventa direttamente corrispondente al comportamento del cittadino.

- l'art 4, comma 3, del DPR n.158 sopra citato che stabilisce che la Tariffa è articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica;

DATO ATTO che:

- si ritiene di stabilire per l'anno 2019 la ripartizione dei costi tra utenze domestiche e utenze non domestiche nel seguente modo: 57,5% utenze domestiche, 42,5% utenze non domestiche, con una distribuzione che tiene conto della produttività di rifiuto prodotto dalle due fasce di utenza;
- sulla base del Piano finanziario redatto dall'ente gestore per l'anno 2019, si è ritenuto di applicare per la determinazione della tariffa delle utenze domestiche la classificazione nelle categorie di utenza prevista dal DPR n.158/1999 e di confermare la totalità dei coefficienti già previsti per l'applicazione della TARI 2018 poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti, fatta eccezione per il coefficiente proporzionale di produttività per numero di componenti kb relativo alla quota variabile delle famiglie con n.1 componente ridotto da 1,0 a 0,95 in quanto ritenuto più congruo;
- nella determinazione delle tariffe per le utenze domestiche si è tenuto conto del numero delle utenze domestiche residenti e non residenti e relative superfici iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN ambiente s.p.a. a dicembre 2018, suddivise nelle 6 fasce di utenza in base al numero di componenti;
- sulla base del Piano finanziario redatto dall'ente gestore per l'anno 2019, per la determinazione della tariffa delle utenze non domestiche si è ritenuto di adeguare le categorie tariffarie di utenza alla classificazione prevista dal DPR n.158/1999, confermando la totalità dei coefficienti già previsti per l'applicazione della TARI 2018 poiché rispondenti al criterio di omogenea attitudine dei locali a produrre rifiuti;
- nella determinazione delle tariffe per le utenze non domestiche si è tenuto conto del numero di utenze non domestiche iscritte nell'archivio gestione utenze di IREN ambiente s.p.a. a dicembre 2018, e delle relative superfici assoggettabili alla Tariffa, suddivise in 30 categorie di utenza;

TENUTO CONTO che:

- le utenze sono state dotate di appositi contenitori per il rifiuto indifferenziato con capienza variabile per le utenze domestiche da 40-120 litri e per le utenze non domestiche da 40-120-240-360-660-1100 o maggiori di 1100 litri;
- la Tariffa puntuale corrispettiva sarà determinata sulla base dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158 e sulla base del dettato normativo del comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013 e dei criteri indicati dal Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 20 aprile 2017 e sarà composta, come più sopra descritto, da una quota fissa, da una quota variabile non misurata che sarà ridotta per tutte le utenze di una percentuale legata alla misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato conferito, e da una quota variabile misurata, che comprende l'addebito delle vuotature minime ed eccedenti. La predetta quota variabile misurata prevede un valore determinato da un numero minimo di vuotature, superato il quale viene addebitato all'utente il numero eccedente di vuotature stesse;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

- si rende necessario approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno finanziario 2019 determinate sulla base del Piano finanziario predisposto dall'ente gestore considerato al netto di IVA, tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, così come descritte in dettaglio, negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione;

PRESO ATTO che si rende necessario, ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa corrispettiva, approvare:

- il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (Allegato 3);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (Allegato 3);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (Allegato 3);
- il rimborso spese forfettario per la mancata restituzione del contenitore, rapportato al tipo di contenitore (Allegato 3).

RITENUTO opportuno approvare:

- le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno finanziario 2019 determinate sulla base del Piano finanziario predisposto dall'ente gestore considerato al netto di IVA, tenendo conto dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, così come descritte in dettaglio, negli allegati 1 e 2 alla presente deliberazione;
- il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (Allegato 3);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (Allegato 3);
- il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (Allegato 3);
- il rimborso spese forfettario per la mancata restituzione del contenitore, rapportato al tipo di contenitore (Allegato 3);

DANDO ATTO che con le tariffe specificate negli allegati 1,2 e 3 al presente atto deliberativo viene assicurato il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;

**RICHIAMATI:**

—l'art.151, comma 1, del Testo unico il quale dispone che gli enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di previsione per l'anno successivo, ma che il termine può essere differito con Decreto del Ministro dell'Interno, d'intesa con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;

—l'art.1, comma 169, della Legge n.296/2006 il quale prevede che “gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

—il Decreto del Ministero dell'Interno 25 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.28 del 2 febbraio 2019, che differisce al 31 marzo 2019 il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione 2019/2021;

PRESO atto che il comma 15 dell'art.13 del D.L. n.201/2011 dispone che a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997 (cioè, entro trenta giorni dalla data in cui sono divenuti esecutivi), e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione,

RICHIAMATA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n.4033/2014 del 28 febbraio 2014, in cui si stabilisce che:

- la trasmissione telematica degli atti dovrà avvenire mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del Federalismo Fiscale per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art.1, comma 3, del D.Lgs.n.360/1998 e successive modificazioni;
- tale inserimento nel Portale costituisce a tutti gli effetti adempimento dell'obbligo di invio di cui al combinato disposto dell'art.52, comma 2, del D.L. n.446 del 1997 e dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201 del 2011;
- con riferimento al prelievo sui rifiuti, le delibere e i regolamenti riguardanti la tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'art.1 della Legge n.147/2013 dovranno essere inseriti nel Portale del Federalismo fiscale selezionando i campi di applicazione relativi alla TARI, specificando che si tratta di atto concernente la tariffa avente natura corrispettiva;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del Testo unico e dell'articolo 17, comma 5, del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i seguenti pareri espressi da:

- favorevole del Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni in ordine alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;
- favorevole del Responsabile di ragioneria per la regolarità contabile con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, che l'atto comporta;

PRESO atto dell'urgenza di provvedere in vista della scadenza del 31 marzo ormai imminente;

VISTI:

- il Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;
- lo Statuto comunale;

CON VOTI favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

## DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

2. di stabilire una suddivisione della previsione di entrata totale della Tariffa Rifiuti puntuale corrispettiva nel seguente modo: 42,5% gravante sulle utenze non domestiche e 57,5% sulle utenze domestiche, tenuto conto della quantificazione presunta di rifiuti prodotti imputabile a ciascuna categoria di utenza;
3. di approvare le tariffe per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno finanziario 2019, determinate sulla base del Piano finanziario predisposto dall'ente gestore considerato al netto di IVA, tenuto conto dei criteri di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n.158, così come descritte in dettaglio, negli Allegati 1 e 2 alla presente deliberazione;
4. di approvare ai fini della determinazione della quota variabile misurata della Tariffa Rifiuti Puntuale Corrispettiva:
  - a) il Listino relativo alle tariffe delle vuotature (IVA esclusa) rapportato alla capacità espressa in litri dei diversi contenitori distribuiti e utilizzati dalle utenze domestiche e non domestiche (Allegato 3);
  - b) il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze domestiche rapportato al numero dei componenti del nucleo familiare ed al tipo di contenitore (Allegato 3);
  - c) il numero degli svuotamenti minimi da addebitare nell'anno per il conferimento del rifiuto indifferenziato delle utenze non domestiche (Allegato 3);
  - d) il rimborso spese forfettario per la mancata restituzione del contenitore, rapportato al tipo di contenitore (Allegato 3);
5. di dare atto che con le tariffe specificate negli allegati 1,2 e 3 al presente atto deliberativo viene assicurato il raggiungimento della percentuale di copertura del 100% dei costi del servizio, così come previsto dal comma 654 della Legge n. 147 del 2013;
6. di dare atto che l'obbligo di invio della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro 30 giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art.13, comma 15, del D.L. n.201/2011 e dell'art.52, comma 2, del D.Lgs n.446/97, sarà assolto mediante inserimento del testo dell'atto stesso nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, come precisato dalla nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.4033 del 28 febbraio 2014 sopra citata;
7. di trasmettere copia del presente atto deliberativo al Consiglio Locale di Atersir per gli adempimenti conseguenti.

SUCCESSIVAMENTE, ravvisata l'urgenza di provvedere in merito ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Testo unico, mediante distinta e separata votazione, con voti favorevoli e unanimi, espressi in forma palese,

## **DELIBERA**

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

## **SI RENDE NOTO**





# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

CHE il Responsabile del procedimento ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990 n.241 cui rivolgersi e chiedere informazioni in caso di bisogno è la Dott.ssa Chiara Siligardi, Funzionario Responsabile del Settore Programmazione economica e partecipazioni;

CHE avverso il presente atto, ove sia considerato lesivo di interessi tutelati dalla legge, è ammessa impugnazione per vizio di legittimità (incompetenza, violazione di legge, eccesso di potere) proponibile, da chi vi abbia legittimo interesse, presso il Tribunale amministrativo regionale competente entro 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione e comunque dal momento della venuta conoscenza dello stesso;

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni.

IL Sindaco  
CAVALLARO EMANUELE

IL Segretario  
AMORINI CATERINA



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

**Servizio SERVIZIO RAGIONERIA**

## **PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA**

Sulla proposta n. 240/2019 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica anche con riferimento alla regolarità e alla correttezza dell'azione amministrativa (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 26/03/2019

**IL RESPONSABILE  
(SILIGARDI CHIARA)**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

## Servizio SERVIZIO RAGIONERIA

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

Sulla proposta n. 240/2019 del Servizio SERVIZIO RAGIONERIA ad oggetto: TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE PER L'ANNO 2019. si esprime parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile, con riferimento ai riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente che l'atto comporta (articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. 267/2000).

Rubiera, 26/03/2019

IL RESPONSABILE  
(SILIGARDI CHIARA)  
(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)



# COMUNE DI RUBIERA

(Provincia di Reggio nell'Emilia)

---

## Certificato di esecutività

### della deliberazione di Giunta comunale n. 54 del 26/03/2019

ad oggetto: **TARIFFA RIFIUTI CORRISPETTIVA. APPROVAZIONE DELLE TARIFFE  
PER L'ANNO 2019.**

### IL FUNZIONARIO INCARICATO

VISTE le risultanze degli archivi informatici dell'ente dal quale risulta che il suddetto atto è stato pubblicato all'Albo pretorio on-line di questo Comune (<http://albo.comune.rubiera.re.it/>) a partire dal **28/03/2019** (pubblicazione n. **364/2019** di Registro)

### DICHIARA

che la suddetta deliberazione è divenuta esecutiva il giorno **08/04/2019**, decorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Rubiera, 08/04/2019

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
AMORINI CATERINA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 del d.lgs. n 82/2005 e s.m.i.)